

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 21/09/2008

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Provincia di Vercelli

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della L.R. Piemonte n. 20 del 31.10.2007 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria) e del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti.

ART. 2 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'Ufficiale dello Stato Civile concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta, l'autorizzazione all'affidamento e custodia delle ceneri qualora le medesime vengano custodite nel territorio comunale.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile è altresì competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel territorio comunale.
3. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R. Piemonte n. 20/2007. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dal responsabile del Servizio e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
7. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri saranno disperse a cura di incaricato comunale, da effettuarsi nell'area di cui al successivo art. 3, comma 1 lett. a).

ART. 3 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

1. La dispersione delle ceneri è consentita su territorio comunale nei seguenti luoghi:
 - a) in area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Comunale, individuata con apposito atto deliberativo da adottarsi dalla Giunta Comunale.
 - b) in aree private
 - c) in altre aree demaniali espressamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
 - In caso di mancata individuazione delle aree naturali dove è ammessa la dispersione chi richiede l'autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del D.L. 30.04.1992 N.285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. Ai fini della dispersione nei fiumi, i fossi presenti nel territorio comunale non sono ad esso equiparabili.

ART. 4 - PROCEDURA

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

1. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 20/2007.
2. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero , nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

1. Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. n. 20/2007.
2. Nella istanza dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri.
 - c) L'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

ART. 5 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge n. 20/2007, è realizzata nel Cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto il cui costo sarà a carico dell'affidatario dell'urna.
2. Saranno consentite cerimonie di commiato al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 6 - REGISTRI CIMITERIALI

1. A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:
 - a) le generalità del defunto
 - b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza
 - c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri.

ART. 7 - SANZIONE AMMINISTRATIVA

1. Salvo che non costituiscano ipotesi di reato, le infrazioni al presente regolamento comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa di entità pari a quella stabilita dalla legge. Per quanto non stabilito dalla legge si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.